

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3093 del 30/05/2024
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME PO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) - RICHIEDENTE: ENEL PRODUZIONE S.P.A.- PROCEDIMENTO PC21T0061 - PRATICA 24706/2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3193 del 30/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trenta MAGGIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DI AREA DEMANIALE DEL FIUME PO IN COMUNE DI CASTEL SAN
GIOVANNI (PC) - RICHIEDENTE: ENEL PRODUZIONE S.P.A.-
PROCEDIMENTO PC21T0061 - PRATICA 24706/2021.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite

l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla Legge Regionale n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO il Disciplinare di Autorizzazione Idraulica n. 742 del 08/11/2004, con il quale l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPo, tra le altre cose ha determinato di autorizzare Enel Produzione S.p.A. - Divisione Generazione ed Energy Management - Unità di Business Termoelettrica La Casella (C.F. e P.Iva: 05617841001), ad occupare, per usi vari connessi all'attività produttiva della centrale termoelettrica ivi presente, aree demaniali del Fiume Po, ubicate in Comune di Castel San Giovanni (PC), Località La Casella, fino al 31/12/2021;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 201139 in data 31/12/2021 (successivamente integrata con nota assunta al protocollo ARPAE n. 38609 in data 08/03/2022, n. 6727 del 16/01/2023 e n. 63431 in data 15/04/2022), con la quale ENEL PRODUZIONE S.P.A. (C.F. e P.Iva 05617841001 - Gruppo IVA 15844561009), ha provveduto nei termini a richiedere, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2004 e ss.mm. e ii., il rinnovo dell'occupazione delle aree demaniali ubicate in Comune di Castel San Giovanni (PC), Località La Casella, in sponda destra del Fiume Po, per usi vari connessi all'attività della centrale termoelettrica ivi presente;

VALUTATO:

- di rilasciare un successivo specifico atto di concessione per l'occupazione di aree demaniali

mediante sistema di illuminazione (posizionato in sostituzione della attuale) e di escludere altresì dalla presente concessione la sommità arginale carrabile e le scarpate lato golena;

- chiedere parere all'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità nonostante l'area oggetto di concessione non rientri in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007, ma considerando comunque l'eventuale incidenza data l'immediata vicinanza;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della Legge Regionale n.7/2004, in data 11/05/2022 sul BURERT (parte seconda) n. 132 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dell'assenso espresso senza prescrizioni dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 136591 in data 19/08/2022);
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
 - Agenzia Interregionale per il Fiume Po (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 50950 in data 22/03/2023);
 - Comune di Castel San Giovanni (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 66872 in data 22/04/2022);
 - Comune di Sarmato (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 24377 in data 07/02/2024);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto fino al canone dell'anno 2024 compreso;
- a titolo di deposito cauzionale è stata prestata da Intesa San Paolo garanzia bancaria n. 39168/8200/912653/626815/883-2024 pari all'importo di € 16.907,49, trasmessa con nota assunta al protocollo ARPAE n. 87702 in data 14/05/2024;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei

medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di assentire**, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2004 e ss.mm. e ii., a Enel Produzione S.p.A. (C.F.: 05617841001 - Gruppo IVA 15844561009), la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 46.640 m² di superficie, ubicata in sponda destra del Fiume Po, lato campagna in Località La Casella, con usi connessi all'attività produttiva della centrale termoelettrica [verde di pertinenza, rampe di accesso, parcheggi, sottostazioni elettriche, edifici, cabina elettrica, cartelli pubblicitari, e attraversamenti del corpo arginale di 2^a categoria (argine maestro) con tubazioni e condotte] e identificata catastalmente al N.C.T. del Comune di Castel San Giovanni (PC) al foglio 2, mappale 62/p, foglio 5, mappali 1/p, 2/p, 11/p, 56, 57, 58, 59 e 60 e al N.C.T. del Comune di Sarmato (PC) al foglio 5, mappali 10/p e 11/p, come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale - (Codice Procedimento: PC23T0061);
- di stabilire che** la concessione è valida per **anni 6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
- di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e

sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla Concessionaria in data 22/04/2024;

- d) di prescrivere* il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2024 compreso è stato pagato;
- a titolo di deposito cauzionale è stata prestata da Intesa San Paolo garanzia bancaria tramite fidejussione;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalla Concessionaria ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - **deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;**

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento alla Concessionaria e a tutti i soggetti coinvolti

nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del Regio Decreto n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Enel Produzione S.p.A. (C.F.: 05617841001 - Gruppo IVA 15844561009), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC21T0061.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 46.640 m² di superficie, ubicata in sponda destra del Fiume Po lato campagna in Località La Casella, con usi connessi all'attività produttiva della centrale termoelettrica: verde di pertinenza, rampe di accesso, parcheggi, sottostazioni elettriche, edifici, cabina elettrica, cartelli pubblicitari e attraversamenti del corpo arginale di 2^a categoria (argine maestro) con tubazioni e condotte; l'area è identificata catastalmente al N.C.T. del Comune di Castel San Giovanni (PC) al foglio 2, mappale 62/p, foglio 5, mappali 1/p, 2/p, 11/p, 56, 57, 58, 59 e 60 e al N.C.T. del Comune di Sarmato (PC) al foglio 5, mappali 10/p e 11/p come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:

- l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone determinato per l'anno 2024 ammonta a € **16.907,49**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **16.907,49**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza

all'Amministrazione Concedente.

2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.

6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo - assunto al prot. ARPAE n. 50950 del 22/03/2023 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



Il procuratore di Enel Produzione S.p.A. (C.F.: 05617841001 - Gruppo IVA 15844561009), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 22/04/2024

Firmato per accettazione, il procuratore della concessionaria

Spett.le
ARPAE – Piacenza
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
aoppc@cert.arpa.emr.it

e p.c.
ENEL Produzione S.p.A.
enelproduzione@pec.enel.it

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale
protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

Comune di Castel San Giovanni
comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it

Comune di Sarmato
comune.sarmato@sintranet.legalmail.it

Classifica: 6/10/20/03_Pidr_398/2022A/A-4

OGGETTO: L.R. 7/2004 - RICHIEDENTE: ENEL PRODUZIONE S.P.A. – ISTANZA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE E L'ATTRAVERSAMENTO DI AREE DEMANIALI DEL FIUME PO NEI COMUNI DI CASTEL SAN GIOVANNI E SARMATO – USI: VERDE DI PERTINENZA, VIABILITA', PARCHEGGI, SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE, EDIFICI, CARTELLI PUBBLICITARI, TUBAZIONI, CONDOTTE E PALI PER ILLUMINAZIONE – IN PRECEDENZA RILASCIATA DALL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (A.I.PO) CON ATTO REP. N. 742 DEL 08/11/2004 - SINADOC 24706/2022 – COD. PROC.: PC21T006.
PARERE IDRAULICO AIPO.

In esito all'istanza di ARPAE-SAC prot. n.64046 del 19/04/2022 presa in carico al n.9163 del protocollo AIPO in pari data ed inerente alla richiesta di rinnovo della concessione, per gli usi indicati in oggetto, della Centrale Termoelettrica Enel in Comune di Castel San Giovanni;

ESAMINATA la documentazione allegata alla nota sopra citata, ed in particolare l'istanza ENEL presentata dal Sig. Alberto Marini in qualità di Legale Rappresentante di ENEL PRODUZIONE S.p.A. Power Plant North – Centrale di La Casella, che descrive le strutture/usi per i quali viene richiesto il rinnovo della concessione;

VISTO l'Atto Disciplinare di Autorizzazione Idraulico di AIPO Piacenza datato 08/11/2004 Rep. n. 742 comprendente anche le strutture/usi richiesti in oggetto, scaduto il 31/12/2021;

VISTA la concessione per la derivazione di acqua dal fiume Po n°1680 del 26 giugno 1984 rilasciata dal Ministero Lavori Pubblici di concerto con il Ministero delle Finanze con allegato il Disciplinare n. 22 del 6 luglio 1982 del Ministero dei LL.PP. - Provveditorato alle OO.PP. per l'Emilia-Romagna – Nucleo Operativo di Piacenza, con scadenza al 2054;

VISTA l'Atto Disciplinare di Autorizzazione Idraulico emesso dal Magistrato per il Po – Ufficio del Genio Civile di Piacenza datato 31/07/1971 Rep. n. 16037 con scadenza anch'esso al 2054 relativo alla concessione ed al mantenimento in essere del sistema di opere idrauliche convogliatrici delle portate, costituito da n.2 pennelli posti a monte dell'opera di presa, e della difesa spondale in destra idraulica;

VISTA la nota ARPAE-SAC prot. n.8204 del 17/01/2023 presa in carico al n.1004 del protocollo AIPO in pari data in cui veniva trasmessa la richiesta di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (prot. ENEL-PRO-14/01/2023-0000621) di integrare la concessione in oggetto inserendo nell'atto una cabina di alimentazione dei sistemi di illuminazione esterni, pompe acqua impianto ittico e altri usi elettrici minori;

CONSIDERATE le varie comunicazioni, anche per le vie brevi, avute in particolare con ENEL volte a recepire elaborati grafici delle strutture per le quali viene richiesto il rinnovo della concessione, oltre a delucidazioni rispetto alla manutenzione/uso della linea di illuminazione stradale di sommità arginale;

CONSIDERATO che il tratto di viabilità arginale per il quale è stata richiesto il presente parere fa parte della strada presente sull'arginatura maestra del fiume Po nei Comuni di Castelsangiovanni e Sarmato, per la quale sono state formulate richieste di concessione da parte dei precitati Comuni ed è in corso l'iter autorizzativo verso tali richieste, si ritiene opportuno al momento, nell'attesa della definizione di tali atti, stralciare tali aree dal presente parere idraulico. Si potrà eventualmente rilasciare un parere ad hoc in un secondo momento se sarà ritenuto necessario;

CONSIDERATO che le aree in argomento sono collocate nelle fasce del PGRA _Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con deliberazione n.2/2016 del 03/03/2016, e nello specifico in: Fascia P3 – Alluvioni frequenti-elevata probabilità (TR 20-50 anni) (aree lato fiume) e Fascia P1 - Alluvioni rare-scarso probabilità (TR 100-200 anni) (aree lato campagna);

CONSIDERATO che l'area interessata dai lavori ricade all'interno delle fasce del PTCP della Provincia di Piacenza vigente e nello specifico in: Fascia B - Fascia di deflusso della piena Zona B3 zona ad elevato grado di antropizzazione (aree lato fiume) e Fascia C - Fascia di deflusso della piena Zona C1 zona extrarginale o protetta da difese idrauliche (aree lato campagna);

VISTE le Norme dettate dal PTCP 2007 di Piacenza per quanto inerente all'Art. 11_ Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (modificato con Variante specifica approvata con atto C.P. n. 8 del 6 aprile 2017);

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", ed in particolare l'art. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che quest'Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904,

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO
AI SOLI FINI IDRAULICI**

al rinnovo della concessione in oggetto all'ENEL PRODUZIONE – S.p.A., ad esclusione della viabilità della strada arginale, che sarà oggetto di eventuale atto a parte, delle seguenti strutture/usi sotto riportati:

- area verde: superficie totale di mq. 56.893;
- tubazioni: n.15 di vario diametro di sezione per attingimenti/scarico acque e servizi ausiliari;
- edifici, sottostazioni e linee elettriche, cabina di alimentazione dei sistemi di illuminazione esterni, pompe acqua impianto ittico e altri usi elettrici minori, cunicolo di attraversamento in corrispondenza della passerella a golena, muri perimetrali, recinzioni, parcheggi e cartelli pubblicitari;
- pali di illuminazione latitanti alla strada asfaltata su argine o su rampa ingresso centrale;
- rampe carrabili: n.3;
- strada a campagna di accesso alla centrale e ai servizi annessi.

Il presente parere è subordinato al recepimento delle prescrizioni a seguito riportate.

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività oggetto del presente parere saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per quanto suindicato, e specificatamente alle caratteristiche geometriche e tecniche evinte dagli elaborati presentati, che diventano parte integrante del presente parere anche se materialmente non allegati;
3. ogni modifica, integrazione e/o nuova costruzione a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, siano le stesse presso la golena, che nel corpo arginale, che nel lato campagna dovranno essere oggetto di valutazione da parte dell'Autorità Idraulica, che provvederà ad esprimere parere positivo, se ritenute ammissibili ai fini della tutela delle opere idrauliche, ad emettere la relativa autorizzazione;
4. l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al Richiedente.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Quest'Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutte le zone demaniali interessate dalle opere esistenti.
2. Il parere positivo è accordato per il mantenimento in essere degli usi sopra elencati, qui ripresi con evidenziate le norme e condizioni a cui la richiedente ENEL PRODUZIONE – S.p.A. dovrà necessariamente attenersi:
 - area verde: superficie totale di mq. 56.893; ai fini della corretta manutenzione della sagoma arginale concessionata, dovranno essere effettuati, a cura e spese del richiedente, almeno due sfalci annui, il primo nella finestra 15/05 – 15/06 ed il secondo nella finestra 15/09 – 15/10 di ogni anno, prima dei periodi di maggior rischio di piena fluviale, previa comunicazione di inizio attività allo scrivente Ufficio

Operativo;

- tubazioni: n.15 di vario diametro di sezione per attingimenti/scarico acque e servizi ausiliari; tutte le tubazioni in questione dovranno essere periodicamente verificate tramite opportune prove di stato di esercizio e di tenuta delle stesse ed eventuali video ispezioni, e nel caso di guasti/perdite queste devono essere prontamente riparate, previa comunicazione allo scrivente Ufficio Operativo. Nel caso vengano effettuate manutenzioni straordinarie che comportino sostituzioni parziali o complete delle tubazioni è necessario redigere apposito progetto da presentare, per l'emissione di specifico parere idraulico, a questo Ufficio Operativo;
 - edifici, sottostazioni e linee elettriche, cabina di alimentazione dei sistemi di illuminazione esterni, pompe acqua impianto ittico e altri usi elettrici minori, cunicolo di attraversamento in corrispondenza della passerella a golena, muri perimetrali, recinzioni, parcheggi e cartelli pubblicitari: le strutture/sevizi elencati dovranno essere funzionalmente efficienti e prontamente manutenzionate alla bisogna;
 - pali di illuminazione latitanti alla strada asfaltata su argine e su rampa ingresso centrale: i pali di illuminazione dovranno essere sempre mantenuti strutturalmente efficienti e funzionali allo scopo per cui sono stati posizionati. Nel caso la rete di illuminazione (o una parte della stessa) non fosse più indispensabile il Concessionario dovrà prontamente rimuoverla, previa comunicazione allo scrivente Ufficio Operativo;
 - n.3 rampe carrabili e strada a campagna di accesso alla centrale e ai servizi annessi: la struttura dei terrapieni, in particolare nel tratto di intersezione con la sagoma del corpo arginale, deve essere sempre regolare e, nel caso di dissesti/franamenti o abbassamenti, deve essere prontamente ripristinata. La segnaletica orizzontale e verticale presente sulle strade deve essere sempre conforme al vigente Codice della Strada;
3. nel caso si riscontrasse a seguito di un evento di piena del fiume Po un deposito di materiale flottante a ridosso delle pile di sostegno della passerella sopraelevata posta in golena, questo dovrà essere prontamente rimosso a cura e spese del Richiedente;
 4. il Richiedente è tenuto al controllo del buono stato di consistenza ed esercizio di tutti i manufatti ed alla verifica puntuale degli stessi mirata ad evitare qualsiasi condizione che possa creare pregiudizio al buon regime idraulico;
 5. il Richiedente è tenuto a ripristinare a regola d'arte ed a proprie cure e spese, le opere e le pertinenze idrauliche interferenti con i manufatti esistenti ogni qualvolta vengano a determinarsi condizioni di dissesto tali da costituire pregiudizio al buon regime idraulico. Tali operazioni dovranno essere poste in essere qualora necessarie, anche su richiesta/indicazione dell'Autorità Idraulica, presso qualsiasi opera e luogo;
 6. qualora il Richiedente non dovesse dare esecuzione a quanto stabilito con il seguente atto o procurasse danno/alterazione alle opere idrauliche o più in generale agli assetti fluviali del territorio latitante, quest'Agenzia si riserva di fare eseguire d'Ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del Richiedente;
 7. in dipendenza di eventuali lavori di pubblico interesse di modifica, integrazione o nuova costruzione di opere idrauliche che interferiscano con uno o più manufatti dell'impianto di derivazione, il Richiedente è obbligato a consentire la realizzazione delle opere in questione in adiacenza, addossamento, e/o

interferenza con i manufatti stessi, senza porre ostacoli e senza richiedere compensi o indennizzi, ma offrendo ogni utile e opportuna collaborazione per la risoluzione tecnica ed amministrativa di problematiche di qualsiasi genere. In tale obbligo sono compresi tutti gli eventuali oneri, a carico del Richiedente stesso, per l'adeguamento delle strutture al nuovo assetto imposto dall'Autorità Idraulica;

8. il Richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna), ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il Richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da quest'Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
9. in caso di attivazione del Servizio di Piena, quest'Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nelle aree interessate dai lavori in argomento, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori economici presenti (a qualunque titolo) per conto di AIPO;
10. in caso di attivazione del Servizio di Piena, il Richiedente è tenuto alla vigilanza continuativa delle strutture in concessione in argomento, e sarà responsabile delle eventuali problematiche che si potrebbero presentare, delle quali dovrà dare immediata comunicazione all'Autorità Idraulica; il Richiedente è pertanto obbligato a collaborare con il personale tecnico – idraulico competente all'espletamento del Servizio di Piena ai sensi del dell'R.D. 523/1904 e dell'R.D. 2669/1937, oltre ad assumere a totale proprio carico ogni spesa ed onere necessario per porre in essere gli interventi necessari alla neutralizzazione di conseguenze negative verso la stabilità ed officiosità delle opere idrauliche se indotte dalla presenza dei manufatti in argomento.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente parere si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente. Pertanto, quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente atto, non esclusi gli eventi di piena;
2. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'Autorità Idraulica in tale sede;
3. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
4. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Parere non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni e/o

concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo quest’Agenzia del tutto estranea a tali materie e sollevata al riguardo.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Gianluca Zanichelli

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 22/03/2023 13:02:18 PG/2023/0050950

VISTO: L'incaricato di Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Stefano Baldini



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.